



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Decreto ristori

Il consiglio dei Ministri del 27 Ottobre ha approvato il Decreto Ristori (**Decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137**) che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19. Si tratta di un decreto che vale complessivamente 5 miliardi di euro che saranno utilizzati per dare risorse immediati a beneficio delle categorie degli operatori economici e dei lavoratori che sono direttamente o indirettamente interessati dalle misure restrittive di questo Dpcm.

Bar

Bar con ricavi inferiori a 400 mila euro, che hanno ricevuto precedentemente un contributo di importo medio pari a 1.961 euro, riceveranno un **ristoro del 150% del valore medio di 2.941 euro**.

Ristorante

Ristoranti con ricavi compresi tra 400 mila euro, che ha ricevuto precedentemente un contributo di importo medio pari a 2.028 euro, riceverà un **ristoro del 200% del valore medio di 4.056 euro**.

Palestra

Palestra con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha ricevuto precedentemente un contributo di importo medio pari a 2.028 euro riceverà un **ristoro del 200% del valore medio di 4.056 euro**.

Albergo

Albergo con ricavi sopra i 5 milioni di euro che in precedenza NON hanno ricevuto il contributo a fondo perduto riceverà un **ristoro del valore medio di circa 110.000 euro**.

Discoteca

La discoteca con ricavi inferiori a 400 mila euro, che ha precedentemente ricevuto un contributo medio pari a 2.898 euro, riceverà un **ristoro del 400% del valore medio di 11.592 euro**.

Taxi e NNC

Taxi con ricavi inferiori a 400 mila euro che hanno ricevuto precedentemente un contributo di importo medio pari a 1026 euro, riceveranno un **ristoro del 100% del valore medio di 1026**

Cinema

Cinema con ricavi compresi tra 400 mila ed un milione di euro, che hanno ricevuto precedentemente un contributo medio pari a 9.833 euro, **riceveranno un ristoro del 200% del valore medio di 17.667 euro**.

Gelaterie e pasticcerie

Gelaterie e pasticcerie con ricavi fino a 400 mila euro, che hanno ricevuto



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Piofello, Rodano, Segrate, Vimodrone





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

precedentemente un contributo medio pari a 2.322 euro **riceveranno un ristoro del 150% del valore medio di 3.482 euro.**

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA (Art. 1)

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che alla data del 25 ottobre 2020 hanno una partita IVA attiva. Il governo nell'Allegato ha individuato alcuni settori economici aventi diritto, ma ne possono essere individuati altri. Il contributo spetta:

- A condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.**
- Anche in assenza dei requisiti di fatturato per chi ha attivato la partita IVA a partire **da gennaio 2019.**
- L'importo viene calcolato secondo il **decreto-legge 34 (art.25)** facendo riferimento al fatturato di aprile 2019 e di aprile 2020. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto comunque ai soggetti per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- I beneficiari riceveranno i contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto Rilancio. QUINDI il contributo è erogato **previa presentazione della domanda** per quelle attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi (con provvedimento diretto dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità di trasmissione delle istanze), mentre è prevista **l'erogazione automatica** sul conto corrente, entro il 15 novembre per chi aveva già fatto domanda.

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

(ART.4)

Fino al **31 dicembre 2020** è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (articolo 555 codice di procedure civile) che abbia come **oggetto l'abitazione principale del debitore**, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Bonus Vacanze (art. 5)



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Piofello, Rodano, Segrate, Vimodrone





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

La misura introduce un tax credit per le spese sostenute, per soggiorni in ambito nazionale, **dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.**

Il bonus è di 500€ per le famiglie composte da tre o più persone, per nuclei di 2 persone è di 300€, per i single è di 300€.

Il contributo è riconosciuto a tutti i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 40.000€.

Il credito è corrisposto per l'80% sotto forma di sconto direttamente da parte della struttura turistica presso cui si soggiorna (Es. un B&B o un agriturismo), il restante 20% può essere portato in dichiarazione dei redditi come detrazione fiscale.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione e documentato da fattura elettronica o documento commerciale, in cui dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito.

Il pagamento del servizio deve essere corrisposto presso agenzie di viaggio e tour operator senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (per esempio booking, airbnb o simili).

Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (ART.8)

Per le imprese riportate nell'allegato 1, indipendente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda **spetta anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.**

Cancellazione della seconda rata IMU (ART 9)

Per l'anno 2020 non è **dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella dell'allegato



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Piolto, Rodano, Segrate, Vimodrone





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (ART. 10)

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituiti d'imposta è **prorogato al 10 dicembre 2020**

Proroga cassa integrazione ordinaria e in deroga (art.12)

I datori di lavoro possono utilizzare la cassa integrazione per l'emergenza Covid-19 per una durata massima di sei settimane per il **periodo dal 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati precedentemente collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al **15 novembre 2020** sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma. Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre, pari:

1. **9% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%
2. **Al 18% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori che hanno avuto una riduzione del fatturato
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del **fatturato pari o superiore al 20%**

Ai fini dell'accesso alle sei settimane il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione.

Fino al 31 gennaio 2021 resta sospese le procedure pendenti avviata alla data del 23 Febbraio 2020 (fatto salvo per le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto sia riassunto). **Resta inoltre sospesi i licenziamenti finì al 31 gennaio 2021.**



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Piofello, Rodano, Segrate, Vimodrone





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Le preclusioni NON si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, fermo restano l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto **l'esonero del versamento dei contributi**.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti (Art. 13)

Per i datori di lavoro hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per **l'assicurazione obbligatoria** dovuti per la competenza del **mese di novembre 2020**. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021. Vi è la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di **quattro rate mensili** di pari importo con il versamento della prima rata **entro il 16 marzo 2021**.

Reddito di emergenza (Art.14)

La misura è rivolta ai nuclei famigliari in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza sanitaria e consiste in un sostegno al reddito straordinario.

Il Reddito di Emergenza è previsto per due mesi e per farne richiesta sarà predisposto un modulo da presentare entro **il 30 novembre 2020** tramite il sito INPS oppure tramite un C.A.F o patronato.

La domanda può farla un solo componente il nucleo familiare. Il REM, infatti, spetta a famiglia e non a persona.

Il beneficio verrà erogato in due quote mensili il cui importo potrà essere da un minimo di 400 e fino un massimo di 800€, sulla base delle caratteristiche del singolo nucleo familiare.

Possono usufruire del reddito di Emergenza i nuclei familiari che soddisfano i seguenti requisiti:



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Piofello, Rodano, Segrate, Vimodrone





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- il richiedente del beneficio deve essere residente in Italia (la residenza dovrà essere verificata);
- patrimonio mobiliare del 2019, inferiore a 10.000€. Questa soglia è incrementata di ulteriori 5.000€ per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino ad un massimo di 20.000€;
- hanno un reddito familiare inferiore all'importo del reddito di emergenza stesso;
- ISEE inferiore ai 15.000€.

Ci sono, inoltre, delle condizioni di incompatibilità. NON possono farne richiesta:

- I nuclei familiari dove anche una sola persona ha beneficiato di una delle indennità riconosciute dal Decreto Cura Italia di marzo (Es. bonus 600€);
- Le famiglie dove anche un solo componente è titolare di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità);
- Le famiglie dove c'è un titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda è superiore alla quota Rem dovuta;
- I componenti del nucleo familiare che si trovano in stato detentivo o ricoverati di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato. (Essi sono esclusi dal parametro di scala di equivalenza, con il nucleo familiare che potrà comunque farne domanda);
- Beneficiari di Reddito di Cittadinanza (Non è prevista un'integrazione per coloro che prendono meno di quanto gli verrebbe riconosciuto dal nuovo reddito)

Per il calcolo dell'importo dovuto per ogni famiglia è utilizzato lo stesso parametro di scala di equivalenza previsto per il reddito di cittadinanza, con i seguenti coefficienti:

- 1 per il richiedente del reddito di emergenza;
- +0,4 per ogni componente maggiorenne;
- +0,2 per ogni componente minorenni.

Per quei nuclei familiari dove è presente almeno un disabile grave o non autosufficiente il parametro di scala di equivalenza può arrivare eccezionalmente fino a 2,1 così che l'importo massimo erogabile è di 840,00€.



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Piofello, Rodano, Segrate, Vimodrone





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (Art.15)

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità viene riconosciuta la medesima indennità pari a **1000 euro** è nuovamente erogato una a tantum. Ai **lavoratori dipendenti stagionali** del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, NON titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è riconosciuta **un'indennità di 1000 euro**. Ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici **operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali**, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione per almeno 30 giornate. Anche loro NON devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Viene riconosciuta **un'indennità di 1000 euro**. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali inoltre:

1. Almeno 30 giornate lavorate dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto
2. Titolarità nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore della durata comprensiva di almeno 30 giornate.
3. Assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

Viene comunque riconosciuta **un'indennità di 1000 euro** ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, individuati:

1. **Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi** da quelli sopra citati che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto la prestazione lavorativa di almeno 30 giornate.
2. **Lavoratori intermittenti** discontinui secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. Il lavoratore deve essere computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
3. **Lavoratori autonomi privi di partita iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

vigore del presente decreto siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali**. Questi devono già essere iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata

4. **Incaricati alle vendite a domicilio** con un *reddito annuo 2019* derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5000 e titolari di partite IVA e iscritti alla Gestione Separata alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti NON devono essere in una delle seguenti condizioni:

1. Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
2. Titolari di pensione

Ai lavoratori **iscritti al Fondo pensione di lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto. NON vi deve essere un reddito superiore a 50.000 euro e non devono essere titolari di pensione. A questi viene riconosciuta **un'indennità pari a 1000 euro**. L'indennità NON concorre alla formazione del reddito. OPPURE ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 con un reddito non superiore ai 35.000 euro.

➔ **Le presenti indennità NON sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il Reddito di Emergenza.**

Le domande possono essere presentate fino al **11 novembre 2020**

Esonero contributo a favore delle filiere agricole (Art. 16)

Alle aziende appartenenti alle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacultura, comprese quelle produttrici di vino e birra**, è riconosciuto l'**esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la **mensilità relativa a novembre 2020**. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro dovrebbero versare entro il 16 dicembre 2020.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo di mese di novembre 2020 ricadenti nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione della manodopera del mese di novembre da trasmettere entro dicembre e da versare entro il 16 giugno 2021.



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Piofello, Rodano, Segrate, Vimodrone





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

L'esonero è riconosciuto anche agli **imprenditori agricoli professionali**, **coltivatori diretti**, ai **mezzadri** e ai **coloni** con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Disposizione a favore dei lavoratori sportivi (Art.17)

Viene **riconosciuta un'indennità di 800 euro** in favore dei **lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionali (CONI) o il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP.**

Questo contributo non concorre alla formazione del reddito. È, inoltre, incompatibile con altro reddito di lavoro e con il reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, con l'integrazione salariale, integrazione salariale per le aziende già in cassa integrazione, con il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso, con la cassa integrazione, alla indennità per i co.co.co, le indennità dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, indennità per i dipendenti del settore agricolo, indennità per i lavoratori dello spettacolo, con il reddito di ultima istanza.

Le domande possono essere presentate tramite piattaforma informatica entro il 30 novembre 2020 tramite trasformazione informatica. Ai soggetti già beneficiari nel mese di marzo, aprile, maggio, giugno per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società senza necessità di domanda. Si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduta alla data del 31 maggio 2020.

Misure per la didattica digitale integrata DID (Art.21)

Le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga dei dispositivi utili alla didattica integrata anche in deroga alle disposizioni del 18 aprile 2016. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate.

Misure per la scuola e le famiglie (Art.22)



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Piofello, Rodano, Segrate, Vimodrone





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

La norma stabilisce che fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 16 anni, hanno il diritto a svolgere il lavoro in **modalità agile**, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione svolta, anche in assenza degli accordi individuali.

Il dipendente potrà svolgere la prestazione lavorativa anche con strumenti informatici propri, se l'azienda non dovesse fornirli.

Il diritto non è applicabile se in famiglia c'è un altro genitore nelle seguenti condizioni:

1. In cassa integrazione (con sospensione o cessazione dell'attività lavorativa);
2. Non lavoratore.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per il settore della pubblica amministrazione i datori di lavoro pubblici, nel periodo di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, possono utilizzare la modalità di lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge n. 81 del 2017;

In questo caso gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della stessa legge possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL .



PIANO DI ZONA
Distretto Sociale Est Milano

COMUNI DI:
Piofello, Rodano, Segrate, Vimodrone

